

Salute Benessere e Autonomia della Persona

Proposta N.: **DD/PRO/2023/7870**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO STUDIO CHIRURGICO DOTT. FEDERICO CONTEDINI, VIA LUIGINA FASOLI N. 9/A BOLOGNA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Richiamata:

- la Legge Regionale n. 22 del 6 Novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della L.R. n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.327 del 23 Febbraio 2004. “Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti”;
- la circolare n.6 del 23 giugno 2006 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, recante indirizzi circa la razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti relativi ai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie;

Vista l'istanza presentata in data 01/02/2023 PG. 64618 dal dott. Federico Contedini, nato a Bologna (BO) il 04/08/1968, tendente ad ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dello Studio Chirurgico sito in Bologna via Luigina Fasoli n. 9/A come da planimetria presentata in fase di istanza per la disciplina specialistica di chirurgia plastica, oltre all'attività di medicina estetica;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dalla competente Commissione Esperti ex L.R.4/2008 e del parere favorevole espresso in data 21/04/2023 PG. 296894 dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Bologna;

Considerato che:

- in data 08/05/2023 PG. 329646 è stato richiesto al professionista la comunicazione della propria P.IVA;
- in data 10/05/2023 PG. 335869 il professionista ha presentato documentazione relativa all'impossibilità di avere una P.IVA in quanto Direttore presso un'Azienda Ospedaliera Pubblica ma, come da documentazione inviata, autorizzato dalla stessa all'attività intramoenia presso i locali siti in via Fasoli n. 9/A fino al 31/12/2023 con possibilità di rinnovo;
- sussistono, pertanto, tutti i presupposti, di fatto e di diritto, al rilascio dell'autorizzazione richiesta, che, per quanto sopra riportato, avrà eccezionalmente validità fino al 31/12/2023, fatta salva

eventuale proroga dei termini a fronte di pari proroga della concessione, da parte dell'Azienda Ospedaliera Pubblica, dell'attività intramoenia;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale PG. n. 33682/2023, di ridefinizione dell'organizzazione complessiva della struttura dell'Ente e di approvazione dello schema organizzativo ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale;
- l'Atto del Sindaco P.G. n. 213985/2023 di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali di funzioni e responsabilità al Capo Dipartimento;
- la determinazione dirigenziale PG. n. 716819/2022 con cui è stata approvata l'organizzazione del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità;
- la successiva determinazione dirigenziale PG.n. 717203/2022 con cui sono state aggiornate le deleghe le funzioni del Capo Dipartimento al Responsabile di Unità Intermedia;

Visti:

- l'art. 43 della Legge 23.12.1978 n.833;
- l'art. 5 della L.R. 4.5.82 n. 19 e ss.mm;
- la Legge Regionale n.22/2019;
- la circolare di Giunta Regionale n.6/2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1452/2017;
- gli artt. 28 e 30 del vigente "Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente" del Comune di Bologna;

AUTORIZZA

il dott. Federico Contedini, nato a Bologna (BO) il 04/08/1968, all'esercizio dello Studio Chirurgico sito in Bologna via Luigina Fasoli n. 9/A come da planimetria agli atti per la disciplina specialistica di chirurgia plastica, oltre all'attività di medicina estetica;

La presente autorizzazione è eccezionalmente valida fino al 31/12/2023, fatta salva eventuale proroga dei termini a fronte di pari proroga della concessione da parte dell'Azienda Ospedaliera Pubblica dell'attività intramoenia;

E' fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di comunicare:

- il rinnovo della concessione per l'attività intramoenia da parte della Azienda Ospedaliera Pubblica o l'eventuale P.IVA;
- ogni eventuale variazione rispetto all'assetto strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di prestazioni erogate alla base della presente autorizzazione e alla relativa documentazione agli atti;

L'autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento per inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia e per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per carenza dei requisiti verificati all'atto del suo rilascio o per difformità degli stessi;

Le prestazioni ed i servizi sanitari resi nell'ambito delle diverse tipologie di attività sopraindicate corrispondono a quanto approvato con il presente provvedimento e conservato agli atti;

Il presente provvedimento abilita il professionista ad operare fatti salvi gli adempimenti derivanti da disposizioni normative di carattere generale.